

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ORDINE DEL GIORNO

Oggetto: disegno di legge di "stabilità" 2015, art. 26 – Riduzioni delle spese ed interventi correttivi del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA

(seduta del 25 novembre 2014)

Visto l'art.3 del Decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 riguardante l'ordinamento degli enti pubblici di previdenza e assistenza e le successive modifiche e integrazioni;

Visti gli artt. 2 e 4 del D.P.R. n. 366 del 24 settembre 1997 concernenti disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il DPCM dell'8 agosto 2013, con il quale è stato ricostituito per un quadriennio, decorrente dalla data d'insediamento, il Consiglio d'Indirizzo e Vigilanza dell'INPS e successive integrazioni e modifiche;

Vista la legge 23 dicembre 1996 n. 662 la quale prevedeva all'art. 1, commi 242 - 245 l'istituzione, presso l'ex INPDAP, della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, stabilite dalla legge 19 ottobre 1956, n. 1224;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero del tesoro n. 463 del 28 luglio 1998 con il quale sono state emanate le norme regolamentari per la gestione delle attività inerenti l'erogazione delle prestazioni da parte della precitata Gestione unitaria;

Vista la legge n. 152 del 3 marzo 2001 recante "Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale";

Visto l'art. 21, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214, sulla base del quale, in considerazione del processo di convergenza ed armonizzazione del sistema pensionistico, l'INPDAP

è stato soppresso e, dal 1 gennaio 2012, le relative funzioni sono state attribuite all'INPS che succede in tutti i rapporti attivi e passivi;

Visto l'Ordine del Giorno del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza del 23 ottobre 2012 con il quale il Consiglio medesimo ha dato mandato al Presidente dell'Istituto "di rappresentare alle Istituzioni l'impossibilità di procedere ad ulteriori tagli delle spese di funzionamento dell'INPS in quanto ciò produrrebbe per l'Istituto un inevitabile pregiudizio sulla sua funzionalità, sulla qualità dei servizi che è tenuto a garantire, sulla professionalità e specializzazione conseguita dal proprio personale, nonché sull'immagine che nel tempo ha conseguito e che gli ha consentito di rappresentare un modello di riferimento per tutta la Pubblica Amministrazione".

Vista tutta la normativa sulla revisione della spesa pubblica che impone all'Istituto la riduzione delle spese di funzionamento ed il relativo versamento delle economie realizzate al Bilancio dello Stato, e da ultima la legge n. 89 del 23 giugno 2014 la quale dispone la riduzione dei trasferimenti dal Bilancio dello Stato all'INPS in misura pari al 5 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010;

Visto il disegno di legge di stabilità 2015 che, all'art. 26, prevede "riduzioni delle spese e interventi correttivi del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali" con il quale, tra l'altro, si impone all'INPS il conseguimento di risparmi e prelievi obbligatori conseguenti l'attuazione di misure di razionalizzazione delle attività, dei pagamenti e delle spese;

Considerato che, nonostante le nuove e maggiori funzioni attribuite all'INPS, già in precedenza l'Istituto era stato sottoposto a misure di riduzione delle spese di funzionamento, nonché a riduzioni di trasferimenti da parte del Bilancio dello Stato;

Considerato, altresì, che le riduzioni delle spese previste dall'art. 26 del citato progetto di legge, vanno ad aggiungersi ai cospicui risparmi già realizzati dall'Istituto, disposti dalla normativa sulla revisione della spesa;

Ritenuto che le nuove riduzioni di spesa superano il limite sostenibile dall'Istituto per continuare a svolgere l'attuale ruolo di pilastro del welfare nazionale pregiudicando la funzionalità e la qualità dei servizi resi ai cittadini, agli assicurati, ai pensionati ed alle aziende;

Visto in particolare l'art. 26, comma 2, che dispone l'eliminazione delle prestazioni economiche accessorie erogate dall'INPS e dall'INAIL per le cure termali, previste dall'art. 5, comma 1, della legge 323 del 2000;

Ritenuto che le predette disposizioni, provocando una sostanziale riduzione dell'assistenza sanitaria a favore degli assicurati da tali Istituti, non comporterebbero comunque alcun risparmio ma anzi un aggravamento di spesa;

Visto inoltre il comma 7, del precitato art. 26, il quale dispone che "l'INPS rende indisponibile l'importo di 50 milioni di euro delle entrate per interessi attivi, al netto dell'imposta sostitutiva, derivanti dalla concessione di prestazioni creditizie agli iscritti alla gestione di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e procede al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato";

Tenuto conto che le entrate della Gestione unitaria del credito, istituita presso l'ex INPDAP e gestita con carattere di autofinanziamento mutualistico, sono costituite essenzialmente:

- dai contributi obbligatori degli iscritti e dai contributi volontari dei pensionati;
- dal capitale rimborsato;
- dagli interessi dei prestiti e dei mutui ipotecari concessi;

Tenuto conto, inoltre, che l'erogazione delle prestazioni della Gestione unitaria del credito non può superare i limiti posti dalle disponibilità di bilancio;

Considerato che il prelievo di 50 milioni di euro delle entrate per interessi attivi dal fondo diminuisce obbligatoriamente, per un pari importo, il volume delle prestazioni erogabili in favore dei dipendenti pubblici, assumendo un evidente carattere di prelievo fiscale a carico del lavoro dipendente pubblico aggiuntivo alle altre misure di blocco della dinamica delle retribuzioni;

Visto, altresì, il comma 10 dell'art. 26 del precitato progetto di legge di stabilità 2015, con il quale si prevede:

- con riferimento all'esercizio finanziario 2015, che gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro per il finanziamento degli Istituti di patronato siano complessivamente e proporzionalmente ridotti di 150 milioni di euro;
- che, a valere sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati dall'anno 2014, l'aliquota di prelevamento da applicare al predetto gettito sia rideterminata nella misura dello 0,148% rispetto all'attuale 0,226%;
- con effetto dall'esercizio finanziario 2016 una riduzione dall'80% al 45% degli anticipi che vengono versati ai patronati sulle somme spettanti;

Considerato che le predette misure andrebbero a privare gli Enti di patronato delle risorse economiche necessarie a fornire gratuitamente ai cittadini servizi per la tutela dei loro diritti previdenziali e socio assistenziali, compromettendo un sistema solidaristico consolidato e confermato, nella sua rilevanza costituzionale, dalla Corte Costituzionale con sentenza del 3 febbraio 2000 n. 42;

Tenuto conto che l'Istituto ha avviato dal 2010 un processo di telematizzazione delle richieste di prestazioni avanzate dai cittadini nel quale gli Enti di patronato svolgono un qualificato e fondamentale ruolo di consulenza a tutela delle fasce più deboli, non inclini all'utilizzo delle tecnologie informatiche;

Considerato, pertanto, che tali misure avranno ricadute negative sulla qualità dei servizi erogati dall'Istituto, che dovrà far fronte direttamente alle attività consulenziali e alle richieste di prestazioni avanzate dai cittadini, attualmente svolte in gran parte e con alti livelli di qualità e professionalità dagli istituti di patronato;

Considerato, infine, che gli assicurati potrebbero essere costretti a rivolgersi a intermediari a pagamento con il rischio di un conseguente aggravio economico sulle fasce più fragili della popolazione, già provata dalla crisi economica ancora in atto,

SOLLECITA


l'immediato intervento dei Ministeri vigilanti affinché siano rimosse le previsioni contenute dall'art. 26 del disegno di legge di stabilità 2015 e, in particolare, quelle di cui ai commi 2, 7 e 10

IMPEGNA

gli Organi di gestione ad una azione conforme a quanto sopra richiesto tesa a rimuovere le disposizioni in esame.

Il Segretario

(Francesca Romana Cagnoli)



Il Presidente

(Pietro Iocca)

